

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27304 Anno 2026
Presidente: GENTILI ANDREA
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udiienza: 10/03/2026

SENTENZA

sul ricorso di Acri Gaetano, nato a Napoli il 19/03/1958,
avverso l'ordinanza in data 14/10/2025 del Tribunale del riesame di Santa Maria
Capua Vetere,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Santa
Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello cautelare presentato da Gaetano Acri, in
proprio e in qualità di legale rappresentante della All Logistic S.r.l., avverso
l'ordinanza emessa in data 7 agosto 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord
che aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 144.300,00,
oggetto di un sequestro preventivo d'urgenza della Guardia di finanza, convalidato
in data 18 dicembre 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito di un
procedimento per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il ricorso per cassazione che l'Acri presenta in proprio, e non quale legale
rappresentante della All Logistic S.r.l., è affidato a due motivi per violazione di

legge, in relazione all'assenza di motivazione sul *periculum in mora* (primo motivo) e all'assenza di motivazione sulla provenienza lecita della somma di denaro sequestrata (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha accertato, sulla base delle indagini della Guardia di finanza, che la All Logistic S.r.l., di cui l'Acri era legale rappresentante, svolgeva un'attività di intermediazione di manodopera, nel senso che procurava alla MD S.p.A. lavoratori assunti da altre società, cosiddette società serbatoio, le quali erano state costituite nella medesima data, con atti rogati dal medesimo notaio, con l'assistenza del medesimo professionista, Saverio Belviso, che ne era il consulente tributario e societario. Tali società avevano emesso fatture solo nei confronti della All Logistic S.r.l., avevano sostenuto costi essenzialmente connessi al personale dipendente, avevano maturato debiti notevoli per l'omesso versamento delle imposte, non avevano né patrimonio né reddito e gli amministratori e i soci erano nullatenenti, infine, nel corso degli anni le società erano state interessate da passaggi in blocco di manodopera proprio alla All Logistic S.r.l. Lo strumento del subappalto era stato dunque utilizzato per rendere imponibili ai fini IVA le fatture emesse dalle sub appaltatrici alla All Logistic S.r.l. e da questa alla MD S.p.A., dissimulando una mera somministrazione di manodopera.

2. Oggetto dell'appello cautelare, la cui ordinanza di rigetto è qui impugnata, è la somma di euro 144.300,00, rinvenuta in contanti presso l'abitazione dell'Acri, sequestrata in via d'urgenza dalla Guardia di Finanza e poi sequestrata per equivalente in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al ricorrente.

L'Acri ha dichiarato che il denaro costituiva il provento lecito della vendita di un ristorante e ha lamentato, con il secondo motivo di ricorso, l'omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame.

Il motivo non coglie nel segno. L'eventuale provenienza lecita del denaro non rileva nel sequestro per equivalente, perché si "salta", per usare un'espressione della dottrina efficacemente ripresa dalle Sezioni Unite (si veda in motivazione, pag. 23, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), la derivazione tra bene e reato, per andare a chiudere il sistema di apprensione del profitto derivante dal reato. In altri termini, il sequestro, prima, la confisca per equivalente, poi, costituiscono una modalità di apprensione dei beni alternativa (e surrogatoria) a quella diretta, assolvono a una funzione

ripristinatoria, hanno una componente sanzionatoria e possono, solo eventualmente, assumere un carattere punitivo. Nei reati tributari, dunque, la sola circostanza dell'impossibilità di eseguire il sequestro in via diretta sui beni della società consente l'esecuzione del sequestro per equivalente sui beni dell'autore del reato, a prescindere dalla provenienza lecita degli stessi. L'omessa motivazione su tale questione è, pertanto, irrilevante.

3.L'Acri ha insistito poi, con il primo motivo di ricorso, sull'erronea o apparente motivazione sul pericolo di dispersione del patrimonio, in assenza degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza. E' consolidato l'orientamento secondo cui nel sequestro preventivo è pur sempre necessaria la motivazione sul pericolo da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) e che questa motivazione non può esaurirsi nell'insufficienza patrimoniale, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042 - 01). Tuttavia, l'insufficienza patrimoniale costituisce pur sempre un elemento potenzialmente indiziante del pericolo di dispersione del profitto, da valutare unitamente ad altri elementi di contesto, quali la condotta per cui si procede e la personalità dell'indagato (Sez. 2, n. 3790 del 20/01/2026, Marciano, Rv. 289287-01). L'ordinanza impugnata ha motivato in coerenza con tali principi di diritto, perché ha dato conto del complessivo e articolato disegno fraudolento ordito dal ricorrente in concorso con il consulente Belviso, sintomatico della propensione delinquenziale del prevenuto; del lungo periodo di evasione da parte della All Logistic S.r.l., indicativo della gravità della condotta; dell'assenza di condotte riparatorie, diversamente dalla MD S.p.A. che aveva regolarizzato la sua posizione, evidentemente per la gravissima crisi finanziaria e patrimoniale della All Logistic S.r.l. che non era in grado di onorare i debiti e aveva subito un'ingente perdita di esercizio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022; dell'assenza di beni mobili o immobili in capo sia alla società che all'Acri. Tutti elementi che, complessivamente considerati, hanno ben giustificato il mantenimento del sequestro preventivo dell'ingente somma presente in contanti nell'abitazione del ricorrente.

D'altra parte, le deduzioni difensive del ricorrente attengono piuttosto all'insufficienza della motivazione che alla sua inesistenza. Va ribadito che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno

del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e *amplius* con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). In definitiva, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia confermato il provvedimento del G.i.p. di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sulla base di un apparato argomentativo in ordine al pericolo di dispersione dei beni, già di per sé insufficienti ai fini della soddisfazione del debito tributario, non sindacabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Così deciso, il 10 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Andrea Gentili